

# Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio ed Invalidità Permanente da Malattia, Assistenza Infortuni

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia

  
**ZURICH**  
Zurich Tutti Protetti  
Aziende

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza, stipulata dal contraente è indirizzata per la copertura dei propri dipendenti e/o altre categorie ad esse assimilabili in favore degli assicurati, copre il rischio di morte o invalidità permanente di un soggetto assicurato a seguito di infortunio e di invalidità permanente derivante da malattia, assistenza infortuni.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "infortuni":** la garanzia assicura le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte o l'invalidità permanente subiti: a) nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata; b) nell'esercizio di normali attività del tutto estranee all'attività professionale; c) nella guida di veicoli e natanti a motore; d) nell'uso come passeggero di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto; e) in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al governo della casa, hobby; f) nell'esercizio di giochi o attività sportive e relativi allenamenti a carattere ricreativo; g) nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a carattere non professionistico.

La garanzia prevede: (i) un indennizzo in caso di morte o invalidità permanente; (ii) il rimborso delle spese di cura; (iii) una diaria da ricovero; (iv) una diaria giornaliera da inabilità temporanea.

- ✓ **Garanzia "invalidità permanente da malattia":** prevede il pagamento di un indennizzo in caso di invalidità permanente di un soggetto assicurato conseguente a malattia **manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e comunque non oltre la data della sua cessazione.**
- ✓ **Garanzia "Assistenza Infortuni":** a seguito di Infortunio vengono fornite prestazioni di Assistenza all'Assicurato con possibilità di scelta tra una forma A (UE, Svizzera, UK) ed una forma B (Mondo).

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

**Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "infortuni",** non sono assicurabili (i) le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività, HIV; (ii) (iii) chi abbia più di 80 anni. Le persone non residenti in Italia.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "invalidità permanente da malattia",** non sono assicurabili: (i) le persone che nel corso del contratto raggiungono il 70° anno di età (ii). Le persone non residenti in Italia.
- ✗ Malattie mentali, psichiatriche, malattie tropicali, trattamenti estetici, cure dimagranti, A.I.D.S.
- ✗ Infarti ed ernie.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza":** persone di età superiore a 80 anni



### Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "infortuni" sono esclusi dall'assicurazione:

- ! gli infortuni conseguenti alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare svolte a livello professionistico;
- ! gli infortuni conseguenti all'esercizio di discipline sportive anche svolte a carattere ricreativo;
- ! gli infortuni conseguenti a stato di ubriachezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- ! gli infortuni conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- ! gli infortuni conseguenti a delitti dolosi;
- ! fatti di guerra;
- ! infortuni occorsi a seguito di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

Con riferimento alla garanzia “invalidità permanente da malattia” l’assicurazione non è operante:

- ! per le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione nonché per quanto correlabile a condizioni patologiche preesistenti;
- ! intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo.

Con riferimento alla garanzia Assistenza, la prestazione non è operante in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da:

- a) svolgimento di professioni a rischio, ovvero: atleta sportivo professionista, pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sub professionista, sommozzatore, palombaro, minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi, militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata, guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo, stuntman, controfigura, circense;
- b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) dolo dell’Assicurato;
- e) suicidio o tentato suicidio;
- f) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale;
- g) Infortuni conseguenti a trattamenti medico/chirurgici con finalità estetiche;
- h) coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- i) Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

La copertura non opera inoltre in caso di:

- dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
- rinuncia o ritardo da parte dell’Assicurato nell’accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità (a titolo esemplificativo e non limitativo I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile.

A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web [www.viaggiariesicuri.it](http://www.viaggiariesicuri.it)



## Dove vale la copertura?

- ✓ L’assicurazione “infortuni” vale in tutto il mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di invalidità permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.
- ✓ L’assicurazione “invalidità permanente da malattia” vale in tutto il mondo.
- ✓ L’assicurazione “Assistenza” a seconda della forma prescelta vale negli Stati membri dell’Unione Europea - Svizzera - Gran Bretagna (Forma A) oppure in tutto il Mondo (Forma B).



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l’assicurato /contraente deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all’intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento (ad esempio se la persona assicurata ha cambiato professione) o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio diminuzione delle somme assicurate) mediante raccomandata.

**In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.**

- Il contraente/assicurato deve comunicare immediatamente a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.**
- Il contraente ha l’obbligo di consegnare a ciascun assicurato al momento dell’inclusione di ogni persona nella garanzia prestata dal presente contratto, le condizioni di assicurazione che regolano la copertura.



### **Quando e come devo pagare?**

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Il premio, che comprende anche le imposte, deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. È tuttavia possibile chiedere un frazionamento semestrale senza oneri aggiuntivi.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti comincia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. L'assicurazione ha periodicità annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza per il periodo di un anno e così successivamente, salvo disdetta da inviarsi secondo le modalità indicate nella sezione che segue.

In caso di mancato pagamento dei premi e passati 30 giorni, Zurich sospenderà la copertura assicurativa fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti, la copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24 del giorno di pagamento.



### **Come posso disdire la polizza?**

Il contraente può disdire la polizza inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e/o Zurich possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata.